



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO
SERVIZIO ECONOMATO E FORNITURA BENI E SERVIZI

AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA

CPV: 50316000-3

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SERVIZIO

DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO
SERVIZIO ECONOMATO E FORNITURE BENI E SERVIZI

DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO	1
SERVIZIO ECONOMATO E FORNITURA BENI E SERVIZI	1
SEZIONE I MODALITA' DI GARA	3
Art 1 - Oggetto della fornitura	3
Art 2 - Durata e valore del contratto	3
Art 3 - Requisiti di partecipazione e modalità di affidamento	5
- 3.1 Requisiti di partecipazione:	5
- 3.2 Modalità di partecipazione:	5
- 3.3 Procedura di soccorso istruttorio:	7
Art 4 - Costi per la sicurezza	8
Art 5 - Affidamento	8
Art 6 - Garanzie	9
Art 7 - Comunicazioni	10
Art 8 - Accesso agli atti	10
Art 9 - Subappalto	10
SEZIONE II – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO	11
Art 10 - Obblighi dell'affidatario, modalità e tempi di esecuzione	11
- 10.1 Adempimenti	11
- 10.2 Tracciabilità flussi finanziari	11
- 10.3 Comunicazione nominativo Referente	11
- 10.4 Modalità e tempi di esecuzione	11
- 10.5 Assicurazione per danni a terzi	12



CITTA' DI TORINO

Art. 11 - Revisione prezzi	12
Art. 12 - Rinegoziazione	15
Art. 14 - Personale	15
Art. 15 - Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva	15
Art. 16 - Controlli sull'esecuzione	16
Art. 17 - Penalità	17
Art. 18 - Risoluzione del contratto	18
Art. 19 - Recesso	18
Art. 20 - Ordinazione e pagamento	19
Art. 21 - Osservanza leggi e decreti – sicurezza sul lavoro	20
- a) Osservanza Leggi e Decreti	20
- b) Sicurezza sul lavoro	20
Art. 22 - Divieto di cessione del contratto, modalità della cessione del credito	20
Art. 23 - Spese di affidamento, contratto ed oneri diversi	21
Art. 24 - Liquidazione giudiziale o altre cause di modifica della titolarità del contratto	21
Art. 25 - Domicilio e foro competente	21
Art. 26 - Trattamento dei dati personali	21

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE

ALLEGATO 2 - CAPITOLATO TECNICO

ALLEGATO 3 - DUVRI

ALLEGATO 4 - DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA

ALLEGATO 5 - DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA'

ALLEGATO 6 - DETTAGLIO ECONOMICO

ALLEGATO 7 - DETTAGLIO COSTI DELLA MANODOPERA

ALLEGATO 8 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

ALLEGATO 9 - INFORMATIVA PRIVACY

ALLEGATO 10 - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

ALLEGATO 11 - ELENCO RICAMBI



CITTA' DI TORINO

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI SISTEMI DI GESTIONE AFFLUSSO DEL PUBBLICO AGLI SPORTELLI ELIMINACODE UBICATI PRESSO VARIE SEDI COMUNALI. PERIODO: GENNAIO 2026 - DICEMBRE 2030.

La Città intende procedere all'acquisizione del servizio in oggetto, affidando direttamente alla società TEOM S.r.l., la quale, in qualità di costruttrice, produttrice e fornitrice esclusiva dei prodotti SistemaSI Teom, che risultano attualmente installati presso le varie sedi comunali della Città di Torino, è detentrica dei relativi diritti di privativa industriale.

A tal fine, si intende procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le modalità disciplinate dalle presenti Condizioni particolari, avvalendosi della piattaforma MEPA.

Le Condizioni del Contratto per l'affidamento del servizio che verrà concluso in caso di accettazione del preventivo dell'operatore economico sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando **SERVIZI - Categoria Merceologica: "Manutenzione e riparazione di distributori automatici di biglietti" - CPV: 50316000-3** - del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto degli art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i.

SEZIONE I MODALITA' DI GARA

Art 1 - Oggetto del servizio

La procedura ha ad oggetto l'affidamento del servizio di assistenza tecnica da eseguire a seguito di interventi su chiamata, necessari per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento degli impianti "Eliminacode". Tale servizio è previsto in un unico lotto indivisibile.

L'affidamento diretto oggetto del presente documento è disciplinato dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Per quanto non espressamente previsto in detta normativa, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ("nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"); alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

La prestazione principale è costituita dall'assistenza tecnica, le ulteriori prestazioni richieste sono accessorie a quella principale.



CITTA' DI TORINO

I servizi oggetto del presente affidamento sono descritti nel capitolato tecnico, cui si fa rinvio (Allegato 2).

Art 2 - Durata e valore del contratto

Il servizio di assistenza tecnica oggetto dell'affidamento avrà **durata pari a 60 mesi a partire da Gennaio 2026 a Dicembre 2030**, e tale termine decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., entro 30 giorni dall'affidamento, fatte salve le facoltà di cui all'art. 17, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

La stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all'art. 18 del medesimo Decreto.

L'importo massimo per l'affidamento del servizio, ammonta ad **Euro 61.475,41** oltre ad **Euro 13.524,59** per IVA al 22%.

Ai sensi degli artt. 11 e 41, comma 13 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. il citato importo tiene conto del costo della manodopera previsto dal C.C.N.L. "METALMECCANICA ARTIGIANI" vigente alla data di presentazione delle offerte e delle prestazioni previste dal capitolato tecnico e identificato dal codice alfanumerico unico attribuito dal **CNEL C030¹** ; tale **costo della manodopera** è stimato in complessivi **Euro 24.590,16**; qualora l'operatore economico applichi un contratto collettivo diverso da quello sopracitato, verrà richiesta la dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Codice.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) dell'allegato I.01 al Codice, il codice ATECO individuato è il seguente: 27.90.09.

Nel prezzo del servizio si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente documento, inerente comunque l'esecuzione del servizio medesimo.

L'Amministrazione si riserva l'applicazione degli istituti di cui all'art. 120 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con particolare riferimento a quanto previsto ai commi 8 - 9.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del **quinto dell'importo** del contratto, ovvero di **Euro 12.295,08** può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'efficacia del contratto è in ogni caso, subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

¹ <https://www.cnel.it/Archivio-Contratti>



CITTA' DI TORINO

Art 3 - Requisiti di partecipazione e modalità di affidamento

- 3.1 Requisiti di partecipazione:

L'operatore economico dovrà possedere i requisiti di cui agli artt. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., a pena di esclusione, e potrà partecipare in forma singola o raggruppata ai sensi dell'art. 65 e dell'articolo 1, comma 1, lettera m) dell'allegato I.1 al Codice, con l'osservanza di quanto disposto dallo stesso art. 65 e dai successivi artt. 67 e 68.

Tale soggetto deve essere in regola con quanto disposto dall'art. 102, comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo Codice.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e, ove previsto, di ordine speciale, accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Tali adempimenti a carico dell'operatore economico costituiscono requisiti necessari dell'offerta ai sensi dell'art. 107, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Tenuto conto di quanto dichiarato al punto e) del modello autodichiarazione allegato alla presente, costituisce inoltre requisito necessario per l'affidamento, unitamente all'obbligo di aver assolto alle previsioni di cui alla legge n. 68 del 1999, l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di stipula del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del servizio in argomento o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

- 3.2 Modalità di partecipazione:

Il partecipante dovrà presentare documentazione nel Mercato Elettronico secondo le modalità ivi previste e inviare in via telematica sulla piattaforma MEPA la seguente documentazione:

BUSTA AMMINISTRATIVA:

- **Autodichiarazione con autocertificazione** contenente le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, e successivamente verificabili secondo il fac-simile allegato (Allegato 1);
- **Dichiarazione di ottemperanza** ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i., come da fac - simile allegato al presente documento (Allegato 4);
- **Piano di assorbimento del personale impiegato dall'operatore economico uscente** con illustrazione delle modalità di applicazione della clausola sociale in coerenza con i contenuti degli allegati riportanti il personale da riassorbire;
- Per le imprese che occupano un numero di dipendenti superiore a 50, **copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale** redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di



CITTA' DI TORINO

parità ai sensi dell'art. 46, comma 2 del D.Lgs. n. 198/2006, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- **D.G.U.E.** compilato secondo i passaggi di seguito specificati: scaricare il file *Request.xml* dalla documentazione di gara; accedere alla DGUE sezione Servizio del portale <https://www.acquistinretepa.it/esp-dgue/#!/start> e seguire le istruzioni presenti [cliccando qui](#). Da ultimo firmare digitalmente il file generato *Response.xml* e fare l'upload. Il file XML generato dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Legale rappresentante dell'impresa concorrente o dai procuratori dei legali rappresentanti e inserito nella busta amministrativa. Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere presentato con le modalità sotto descritte nei seguenti casi:

- raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio o dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- avvalimento dei requisiti di capacità economico finanziaria e/o tecnico professionale, da ciascuna ausiliaria compilato nelle parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento;

BUSTA ECONOMICA:

- **Offerta economica** (data dal sistema MEPA), indicando la percentuale di ribasso sull'importo posto a base di gara determinata riportando il valore dello sconto medio delle tre voci;
 - percentuale di sconto sul costo orario intervento comprensivo di manodopera
 - percentuale di sconto sul costo diritto di chiamata
 - percentuale di sconto sui listini prezzi della casa costruttrice per la sostituzione dei pezzi di ricambio
- **Dettaglio economico**, secondo il modello allegato (Allegato 6),
- **Dettaglio costo della manodopera**, come da modello allegato (Allegato 7);
- In caso di applicazione di contratto collettivo diverso da quello indicato al precedente articolo "DURATA E VALORE DEL CONTRATTO", fatta salva la presunzione di cui all'art. 3 dell'allegato I.01 al Codice, produrre **Dichiarazione di equivalenza delle tutele** e relativa documentazione probatoria, contenente tutto quanto previsto dall'art. 4 dell'allegato I.01 al Codice.

In caso di difformità tra l'offerta economica di sistema ed il dettaglio economico, prevale quella di Sistema.

La documentazione dovrà contenere, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. anche l'indicazione dei propri costi della manodopera (*dettagliati secondo il facsimile Allegato 7*) e dei costi di sicurezza aziendale concernenti l'adempimento delle



CITTA' DI TORINO

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che saranno affrontati dall'operatore economico nel corso dell'esecuzione dell'affidamento.

Tali importi non sono soggetti a ribasso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 41, comma 14 del medesimo Decreto.

Ai fini dell'affidamento si procederà alla verifica del preventivo che risulti anormalmente basso ai sensi e nei modi di cui all'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente.

- 3.3 Procedura di soccorso istruttorio:

Le **carenze** di qualsiasi elemento formale della domanda (mancanza di elementi, incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., eccetto quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo di cui all'art. 91, commi 3 e 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di mancato decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla procedura. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Il soccorso istruttorio avverrà con le modalità indicate all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023, in caso di inutile decorso del termine assegnato al concorrente, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.



CITTA' DI TORINO

Art 4 - Costi per la sicurezza

Sono a totale carico dell' operatore economico partecipante i costi per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

I costi per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati **pari a zero**.

Con ciò si intende che l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nell'Allegato 3 alla presente richiesta di preventivo (DUVRI) e nella successiva riunione di coordinamento tra datore di lavoro dell'impresa affidataria e datore di lavoro della sede della Stazione Appaltante oggetto del servizio.

Art 5 - Affidamento

L'acquisto del servizio di assistenza tecnica, avverrà mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i.

La stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dall'esame della documentazione presentata, di non perfezionare l'affidamento, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., qualora non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Le proposte condizionate non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione.

Verranno effettuati i controlli in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.

L'affidatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'affidamento, dovrà produrre i documenti utili al perfezionamento contrattuale.

L'affidamento comunque avverrà sotto la condizione che l'impresa affidataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dagli articoli 94 e 95 del Codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.).

Ai sensi dell'art. 55, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., si procederà, entro 30 giorni dall'affidamento, alla stipulazione del relativo contratto, con firma digitale, sulla piattaforma telematica Consip.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, anche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., decorsi trenta giorni dall'avvio dei controlli al termine dell'esame della documentazione pervenuta su piattaforma Mepa, si procederà comunque all'affidamento diretto, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione.

Qualora, a seguito del controllo, sia accertato che l'operatore individuato è privo dei requisiti, la



CITTA' DI TORINO

Stazione Appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'affidatario, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

Art 6 - Garanzie

Ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. non è richiesta la garanzia provvisoria.

L'operatore economico, prima della stipula del contratto, dovrà costituire una garanzia definitiva (sotto forma di cauzione o fideiussione) pari al 5% dell'importo di affidamento (al netto dell'IVA) ai sensi dell'art. 53, comma 4 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. con le modalità previste dall'art. 106, commi 3-4-5-6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 53, comma 4 bis del Codice, alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 e gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2 del Codice.

La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 117, comma 5 del Codice le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Regolamento Contratti della Città, in caso di esecuzione anticipata del contratto, l'eventuale inadempimento della prestazione da parte dell'appaltatore comporta il diritto per la Città di rivalersi sulla cauzione definitiva ancorché non ancora sottoscritto il relativo contratto.

Art 7 - Comunicazioni

Le comunicazioni relative all'affidamento e alla stipula del contratto saranno fornite nei termini previsti dall'art. 90, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art 8 - Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto



CITTA' DI TORINO

previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

Art 9 - Subappalto

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio i servizi compresi nel contratto.

Per le prestazioni oggetto del presente appalto non è consentito il subappalto in quanto TEOM S.r.l., in qualità di costruttrice, produttrice nonché fornitrice esclusiva dei prodotti SistemaSI Teom attualmente installati presso le sedi comunali della Città di Torino, detiene i diritti di privativa industriale relativi. Di conseguenza, gli interventi di manutenzione possono essere eseguiti esclusivamente dal personale autorizzato di TEOM S.r.l.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla.

SEZIONE II – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

Art 10 - Obblighi dell'affidatario, modalità e tempi di esecuzione

- 10.1 Adempimenti

L'affidatario è tenuto a presentare, entro 10 giorni consecutivi dalla data di comunicazione che avverrà tramite piattaforma MEPA, la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

- 10.2 Tracciabilità flussi finanziari

L'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla procedura.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

- 10.3 Comunicazione nominativo Referente



CITTA' DI TORINO

L'affidatario designa all'interno della Dichiarazione di ottemperanza una persona con funzioni di referente, il cui nominativo dovrà essere notificato alla stazione appaltante. Il Referente avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni.

Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienze effettuate in contraddittorio con il suddetto Referente, munito di apposita delega rilasciata dall'operatore economico, si considereranno come effettuate direttamente nei confronti dell'affidatario. Il Referente dovrà essere facilmente reperibile, anche tramite telefono cellulare fornito dall'impresa. Quest'ultima è tenuta a dimostrare il corretto adempimento di tutti gli obblighi previsti dal presente articolo.

- 10.4 Modalità e tempi di esecuzione

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni delle presenti Condizioni particolari, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza, rispettando quanto indicato nel Capitolato tecnico (Allegato 2).

- 10.5 Assicurazione per danni a terzi

A copertura dei danni di cui sopra, prima di dare inizio all'esecuzione del contratto e per tutta la durata dello stesso, l'impresa dovrà essere assicurata contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale nell'esecuzione del contratto o comunque, in dipendenza diretta o indiretta nel corso dell'esecuzione dello stesso, mediante apposita polizza assicurativa RCT/RCO con primaria compagnia di assicurazione con un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro.

In particolare la polizza assicurativa dovrà espressamente coprire i seguenti rischi:

- a) responsabilità civile verso terzi ivi compresi i dipendenti della stazione appaltante;
- b) rischi per danni diretti e indiretti.

In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi da parte della Ditta, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni conseguenti.

Qualora l'affidatario o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la stazione appaltante è fin d'ora autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo delle fatture in pagamento o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

Art. 11 - Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifici, in caso di particolari condizioni di natura oggettiva, una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio, superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono



CITTA' DI TORINO

aggiornati, nella misura dell'80% della parte eccedente il 5%, che sarà applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione (art. 3, comma 3, allegato II.2-bis).

La revisione prezzi avverrà utilizzando, ai sensi dell'art. 60, comma 3, lett. b) e comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., la ponderazione tra i seguenti indici di riferimento: ISTAT 331 (tabella D3 allegato II.2 bis) "Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo, macchine ed apparecchiature" al quale si assegna il peso dell' 80% - ISTAT 951 (tabella D3 allegato II.2 bis) "Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni" al quale si assegna il peso del 15% - ISTAT 2823 (tabella D3 allegato II.2 bis) "fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer ed unità periferiche)" al quale si assegna il peso del 5%.

Nei casi elencati nella Tabella D3, al fine di calcolare la variazione del relativo indice composto, la stazione appaltante utilizza la seguente formula generale:

$$V_t = w_1 \times V_t^{(1)} + w_2 \times V_t^{(2)} + \dots + w_i \times V_t^{(i)}$$

dove $V_t^{(1)}, V_t^{(2)}, \dots, V_t^{(i)}$ sono le variazioni degli indici individuati e w_1, w_2, w_i i rispettivi pesi⁴.

La stazione appaltante monitora l'andamento degli indici sopra indicati con frequenza non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, pubblicata sul portale istituzionale dell'ISTAT, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi. In caso positivo comunica all'appaltatore i prezzi revisionati da applicare alle prestazioni da eseguire.

La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice sopra individuato, al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di "aggiudicazione" con l'utilizzo delle formule indicate nella Tabella D dell'allegato II.2-bis del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

In caso di sospensione o proroga dei termini di affidamento nelle ipotesi di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5 dell'allegato 1.3. del Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'affidamento, come individuato dall'art.1, commi 1 e 2 del predetto allegato.

La determinazione ed il pagamento dei corrispettivi dovuti in conseguenza dell'applicazione della revisione prezzi avverrà con cadenza annuale a decorrere dal mese del provvedimento di affidamento sulla base del monitoraggio effettuato secondo la cadenza stabilita dal combinato disposto degli artt. 12, comma 1 e 3, comma 1 dell'allegato II.2-bis al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 dell'allegato II.2-bis del D.Lgs. 36/2023, quando l'applicazione dell'art. 60 del codice non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), la possibilità per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i



CITTA' DI TORINO

casi di risoluzione del contratto ai sensi del presente comma, si applica l'art. 122, comma 5, del codice.

Art. 12 - Rinegoziazione

Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Se le circostanze sopravvenute rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

La richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e la relativa procedura verrà attivata ai sensi dell'art. 120, comma 8 del Codice.

Art. 14 - Personale

L'Operatore Economico sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

L'affidatario dovrà provvedere a tutti gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., viene applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'affidamento o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Art. 15 - Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva

L'affidatario è responsabile in relazione agli obblighi retributivi e contributivi. Si applica il comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art. 16 - Controlli sull'esecuzione

L'esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile Unico del Progetto, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP si avvale del supporto dei Referenti dei Servizi destinatari delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

Il RUP nella fase dell'esecuzione del contratto, provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al



CITTA' DI TORINO

coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dalle presenti Condizioni particolari, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.

Le attività di verifica di conformità possono altresì essere effettuate in forma semplificata, facendo ricorso alle certificazioni di qualità ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità alle prescrizioni contrattuali delle prestazioni eseguite.

Il RUP, avvalendosi delle informazioni fornite dai Referenti in loco, a seguito della corretta esecuzione dei singoli interventi, emette idonea **Attestazione di Regolare Esecuzione** utilizzando il fac-simile (Allegato 10).

Detto certificato verrà trasmesso all'operatore economico per la sottoscrizione e dovrà essere inserito sulla piattaforma unitamente alla fattura elettronica.

Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui al successivo Articolo 20.

In presenza di riscontrate non conformità il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida all'affidatario. In tal caso l'impresa affidataria ha l'obbligo, entro 15 gg. consecutivi dal ricevimento della diffida mediante lettera inviata tramite posta elettronica certificata, di provvedere ad eseguire nuovamente la prestazione, conformemente alle prescrizioni del capitolato tecnico.

E' prevista, altresì, la sospensione dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Alla conclusione del servizio verrà rilasciato un **Certificato di Regolare Esecuzione**, contenente quanto richiesto ai sensi dell'art. 38 allegato II.14 del Codice (Allegato 8).

Art. 17 - Penalità

L'operatore economico è tenuto ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.

Ove si verificano inadempimenti, **irregolarità non conformità** nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di **ritardato** adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile Unico del Progetto, anche a seguito di segnalazioni da parte dei referenti in loco, procede all'applicazione di penali.

E' fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere al risarcimento del **danno ulteriore**. Ai sensi del comma 1 dell'art. 126 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo ovvero all'eventuale inadempimento o irregolare o non conforme servizio.



CITTA' DI TORINO

Qualora l'inadempienza contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile Unico del Progetto può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Ai sensi e nei modi di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. la Stazione Appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale **disapplicazione** delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.

Le penali vengono applicate dal Responsabile Unico del Progetto al momento dell'attestazione di regolare esecuzione (Allegato 10) oppure in occasione dell'emissione del certificato di regolare esecuzione finale, previsto dall'art. 38 dell'Allegato II.14 (Allegato 8).

Sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 e s.m.i. (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*).

Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione Appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'esecutore per compiere il servizio in ritardo, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio all'acquisizione del servizio o al loro completamento in danno dell'esecutore inadempiente.

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del codice civile, in quanto compatibili.

Art. 18 - Risoluzione del contratto

Ai sensi dell'art. 122, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. il **RUP**, accertato che l'appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'allegato II.14.

Il RUP, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dal succitato art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art. 19 - Recesso

Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. l'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni eseguite calcolato come indicato dall'art. 11 dell'allegato II.14.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso per iscritto non inferiore a 20 gg., decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi fino ad allora eseguiti.

Art. 20 - Ordinazione e pagamento

L'ordinazione costituirà impegno formale per l'affidatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa sarà comunicata.

Il pagamento delle fatture è subordinato:

- a) alla verifica di regolarità delle prestazioni, accertata con le modalità di cui al precedente **Articolo 16**;
- b) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC.

Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge, devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista secondo quanto sotto specificato.

Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.

In ottemperanza al decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica.

La Fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- codice univoco ufficio del Settore/Servizio scrivente, che è il seguente: **XKFOF5**
- numero CIG: (reperibile sulla determinazione di affidamento o sul documento di stipula)
- n. determinazione di impegno e n. ordine
- codice IBAN completo
- data di esecuzione o periodo di riferimento

Ai sensi e per gli effetti del comma 4, dell'art. 4 D.Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica sul sistema di interscambio (S.d.I.) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 23 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27 del



CITTA' DI TORINO

03/02/2015, la fattura, emessa per l'importo complessivo del servizio (con esposizione dell'IVA), dovrà riportare l'annotazione scissione dei pagamenti. L'Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore dell'operatore economico, del corrispettivo al netto dell'IVA (imponibile) e al versamento di quest'ultima direttamente all'Erario.

Per il presente contratto non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. come da Circolare della Direzione Finanziaria prot. 2130 del 19 giugno 2023.

Art. 21 - Osservanza leggi e decreti – sicurezza sul lavoro

- a) Osservanza Leggi e Decreti

L'impresa affidataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni della presente istanza.

In particolare, la stazione appaltante si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

L'affidatario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio in oggetto, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della stazione appaltante.

- b) Sicurezza sul lavoro

Prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio in oggetto, ai fini dell'attuazione dei commi 2, lettere a) e b) e 3, dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 l'affidatario si impegna a sottoscrivere, congiuntamente al datore di lavoro committente, il DUVRI (documento unico di valutazione del rischio), di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, i cui contenuti sono quelli dell'allegato 3 alla presente istanza. Il DUVRI riporta alcune prescrizioni generali in materia di sicurezza ed individua i principali rischi da interferenze potenzialmente presenti nelle sedi oggetto dell'appalto e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli.

In fase di esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non descritti nel citato Allegato 3 conseguenti ad eventi non noti al momento dell'affidamento (variazione delle attività nella sede comunale, altri appalti in corso durante l'esecuzione del servizio), saranno oggetto di specifica valutazione da parte del Datore di lavoro della sede in cui si svolge la prestazione in contraddittorio con il datore di lavoro dell'impresa affidataria.



CITTA' DI TORINO

Art. 22 - Divieto di cessione del contratto, modalità della cessione del credito

L' affidatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio in oggetto del presente documento.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 36 del Regolamento dei Contratti e dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d).

Le cessioni di credito, come previsto dall'art. 6 dell'allegato II.14, devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

Art. 23 - Spese di affidamento, contratto ed oneri diversi

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'affidamento saranno a carico dell'impresa affidataria, comprese quelle contrattuali (in particolare il versamento dell'imposta di bollo sui contratti ai sensi dell'allegato I.4 del Codice dei Contratti). Come specificato al precedente art. 20 "ORDINAZIONE E PAGAMENTO" l'Amministrazione, procederà ai sensi di legge, al versamento dell'IVA direttamente all'Erario.

Art. 24 - Liquidazione giudiziale o altre cause di modifica della titolarità del contratto

In caso di liquidazione giudiziale o amministrazione controllata dell'impresa affidataria, l'affidamento si intende senz'altro revocato e la stazione appaltante provvederà alla revoca secondo i termini di legge. Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art. 25 - Domicilio e foro competente

A tutti gli effetti della presente procedura, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale così come non trova applicazione l'istituto della mediazione civile trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i.

Art. 26 - Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente documento di gara, a tale proposito viene allegata l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di cui sopra (Allegato 9).

L'affidatario sarà nominato responsabile del trattamento dei dati personali afferenti alla procedura di cui la Città è titolare, e verrà sottoscritto il relativo contratto.

In sede di presentazione della documentazione richiesta, l'operatore economico trasmette alla stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'art. 24, nel



CITTA DI TORINO

rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'art. 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice.

LA DIRIGENTE della DIVISIONE
SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO

Dott.ssa Lorella BOSIO

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005
s.m.i. e norme collegate)

Responsabile Unico del Progetto: Dott.ssa Barbara CORNAGLIA

Punto Ordinante MEPA: Dott.ssa Lorella BOSIO